

Riforma universitaria

Estratto da SCUOLA E CITTÀ nn. 11-12 - Novembre-Dicembre 1970



«LA NUOVA ITALIA» EDITRICE
FIRENZE

Riforma universitaria

Pubblichiamo il testo coordinato del ddl n. 612, nella stesura trasmessa all'Aula del Senato dalla VI Commissione, che lo ha esaminato e modificato durante diciotto mesi di lavoro in sede referente.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (*Finalità, funzioni, autonomia delle università*). Le università sono istituzioni di alta cultura. Ogni università costituisce una comunità di docenti e di studenti ed è fornita di personalità giuridica. Le università elaborano e trasmettono criticamente la cultura, promuovendo ed organizzando la ricerca scientifica anche ai fini della preparazione professionale degli studenti. Esse si avvalgono della collaborazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, curando opportuni collegamenti con le altre istituzioni scientifiche e didattiche, con gli enti locali e con le forze produttive del territorio.

Le università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica e amministrativa e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonché la libertà individuale di ricerca, di studio e d'insegnamento.

Art. 2 (*Denominazione e sede delle università*). La denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali, pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

Art. 3 (*Nuove università*). La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonché i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici del personale, docente e non docente.

La legge stessa prevede, per ciascuna università di nuova istituzione, almeno cinque corsi di laurea ed un numero di dipartimenti adeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Per ogni università da costituire, il Consiglio nazionale universitario designa, tenuto conto del tipo dei dipartimenti previsti, una commissione di cinque membri che provvede agli adempimenti necessari ed alla copertura dei posti in organico del personale, docente e non docente.

Detta commissione dura in carica due anni; scaduto tale termine, qualora gli organi dell'ateneo non siano ancora formati, agli adempimenti mancanti procede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 4 (*Statuto*). Ogni Università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonché gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 8, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale per il funzionamento di tali strutture e stabilisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'articolo 19.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al Consiglio di at-

neo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 5 (*Accesso all'Università*). Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso di laurea dell'università cui intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto del precedente comma b) saranno stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari Corsi di laurea.

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento, hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre.

Art. 6 (*Università libere*). L'autonomia delle università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinché in ogni caso non siano in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge stessa.

Le università libere possono mantenere, come organo distinto dalla Giunta di ateneo, il Consiglio di amministrazione.

Le modifiche da introdurre negli statuti delle università libere di cui al secondo comma del presente articolo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme della Commissione prevista dall'articolo 97.

I docenti di ruolo delle Università libere i quali successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una situazione, accertata dall'università interessata e riconosciuta dal Consiglio nazionale universitario, di incompatibilità con gli orientamenti didattici e gli indirizzi culturali propri del dipartimento di appartenenza possono essere chiamati, anche in soprannumero, da un Dipartimento di altra Università. Il trattamento economico ad essi relativo resta a carico della libera Università di provenienza fino al momento dell'immissione nei posti ordinari del ruolo organico dei docenti universitari.

Art. 7 (*Anno accademico*). L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

La data d'inizio dei corsi annuali o pluriennali è fissata al 16 ottobre; quelle dei corsi semestrali, al 16 ottobre o al 16 febbraio.

Titolo II - Strutture della ricerca e dell'insegnamento

Art. 8 (*Dipartimenti*). Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'Università; esso organizza e coordina le ricer-

che e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i Consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonché corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento e le Università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università previa deliberazione del Consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto b) del comma secondo dell'articolo 46. Per le modifiche dell'ordinamento o la soppressione dei dipartimenti si adotta la medesima procedura.

Art. 9 (*Unità del dipartimento, per settori di ricerca e di insegnamento, in ciascun ateneo*). Presso ogni ateneo non può essere costituito più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento. In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti dal quarto comma dell'articolo 50 in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, negli atenei con più di quarantamila iscritti in corso di laurea è consentito un unico raddoppiamento.

Art. 10 (*Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento*). A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche.

Art. 11 (*Gestione e personale docente e non docente*). Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento, sentiti i Consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docente di ruolo, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30; formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi. Esso provvede altresì alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La Giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale amministrativo, tecnico, delle biblioteche e ausiliario, fra i servizi centrali dell'Università e i singoli dipartimenti, ed assegna il relativo personale.

Art. 12 (*Regolamento interno del dipartimento*). L'esercizio delle funzioni conferite al Dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal Consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore, su conforme parere della Giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

Art. 13 (*Insegnamenti e piani di studio*). Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi, indicati dal rispettivo consiglio di corso di laurea. E facoltà dello studente proporre all'approvazione del Consiglio stesso modifiche al piano prescelto, sempreché idonee alla formazione culturale e

professionale attinente alla laurea corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione.

La durata dei corsi di cui ai precedenti commi può essere semestrale, annuale o pluriennale.

Art. 14 (*Valutazione della preparazione degli studenti*). Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dal Consiglio di corso di laurea, sentiti i rispettivi consigli di dipartimento. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta.

Il giudizio sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutabili anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 15 (*Titoli conferiti dall'università e studi necessari per il loro conseguimento*). L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio dei docenti del dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea.

I tipi di laurea e di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

La laurea e il diploma di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Il diploma di laurea indica i corsi, del piano di studi prescelto, portati positivamente a termine.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al Consiglio di quest'ultimo corso di laurea o di diploma.

Art. 16 (*Nuovi corsi di laurea e di diploma*). Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, le relative richieste sono presentate dalle Università, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, al Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni a tal fine necessarie, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale. La successiva delibera istitutiva, del Consiglio di ateneo, è sottoposta alla approvazione del Ministro della pubblica istruzione, il quale previamente accerta che le sopramenzionate condizioni siano state osservate.

Art. 17 (*Corsi di preparazione e orientamento professionale*). In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o dai laureati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, nonché dei corsi, fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 8, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente impartiti.

Art. 18 (*Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario*). Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonché le prove cul-

turali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Le università possono organizzare altresì, anche in forma decentrata, oltre che corsi di aggiornamento pedagogico, corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

Art. 19 (*Dottorato di ricerca*). Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità delle ricerche in corso. Tali verifiche sono effettuate presso i dipartimenti abilitati, a norma del disposto del successivo comma, a rilasciare il titolo predetto.

Il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali, per efficienza di attrezzature e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca; il Consiglio stesso cura la conservazione e l'annuale aggiornamento dell'elenco dei dipartimenti abilitati al rilascio del titolo e dei settori di ricerca per i quali il titolo medesimo può essere conseguito.

I liberi ricercatori possono avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento, nei limiti da questo stabiliti. Essi, per il conseguimento del dottorato di ricerca, sono sottoposti alle verifiche annuali di cui al secondo comma e, in ordine ai risultati della loro attività di studio e di ricerca, debbono ottenere il riconoscimento indicato nel primo comma del presente articolo.

Titolo III - I docenti

Art. 20 (*I docenti universitari*). Al ruolo unico di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani nonché gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

A detto concorso possono partecipare anche i cittadini stranieri. Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non può essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76, non può far parte degli organi di governo dell'università, né delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Il concorso si svolgerà secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 21 (*Concorsi per docenti universitari*). Il Ministro della pub-

blica istruzione bandisce ciascun anno i concorsi per tutti i posti di docente di ruolo disponibili al 16 ottobre presso i singoli dipartimenti, dopo che i trasferimenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente sono stati effettuati, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline indicate dai dipartimenti, nell'ambito dei rispettivi settori di ricerca e d'insegnamento.

Qualora per mancata formulazione delle indicazioni di cui sopra da parte dei dipartimenti rimangano posti disponibili, il Ministro, sentita la Giunta dell'ateneo interessato, provvede, entro un anno, a bandire il relativo concorso per la disciplina o gruppo di discipline che ritenga utile al dipartimento.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e d'insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e d'insegnamento è compreso.

Ogni dipartimento indica, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di due concorsi immediatamente precedenti per le medesime discipline.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I dipartimenti, sentiti i consigli di corso di laurea interessati chiamano con propria deliberazione, a coprire i posti messi a concorso, i vincitori, sulla base delle domande presentate.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore del concorso che assuma la cittadinanza italiana, è nominato docente di ruolo, con le procedure sopradette, a domanda, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di acquisizione della cittadinanza. La nomina può essere fatta anche in soprannumero; in tal caso, qualora non vi siano chiamate, sull'assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di un anno dalla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre. Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

Art. 22 (*Organico dei docenti di ruolo*). I posti di organico del ruolo unico dei docenti universitari sono stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-72, dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Le successive variazioni saranno disposte a norma di quanto stabilito dalla legge.

Ai fini della determinazione di eventuali ampliamenti dell'organico, le maggiori somme da iscrivere a norma dell'articolo 85 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte agli incrementi previsti dal comma precedente potranno essere nuovamente aumentate, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base dei piani pluriennali di sviluppo economico e della scuola.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti esistenti relativi al medesimo campo di ricerca e, successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, in rapporto al numero degli studenti iscritti, ai corsi di laurea i cui insegnamenti si svolgono presso il dipartimento, ed alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai dipartimenti.

Art. 23 (*Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente*). L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da un'apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e d'insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di giudizio sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento del giudizio favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici.

Art. 24 (*Corsi di insegnamento impartiti dal docente*). Il consiglio di dipartimento affida annualmente, ad ogni docente, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27 e conformemente alle sue conoscenze scientifiche, uno o più corsi d'insegnamento di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo 13, non superiore a due corsi annuali, adottando ove possibile, nel conferimento dei corsi plurimi, criteri di avvicendamento. Eventuali reclami dei docenti sono decisi inappellabilmente dalla Giunta di ateneo.

I corsi di preparazione professionale, specializzazione e perfezionamento di cui all'articolo 8 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

Art. 25 (*Supplenze*). Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso d'insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 21, comma decimo, della presente legge.

Alla nomina provvede il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università, salvo che l'impendimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, nel qual caso è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26 (*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*). Al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa, può essere consentito dalla Giunta di ateneo di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno a due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su parere del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e della Giunta di ateneo, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per

lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente, in un decennio, diciotto mesi.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 27 (*Tempo pieno del docente di ruolo*). Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;
- b) le attività didattiche comuni e di gruppo;
- c) gli incontri individuali con gli studenti;
- d) l'accertamento della preparazione degli studenti;
- e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere b) e c), il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, il Consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Università. Su una motivata richiesta, può essere autorizzato dalla Giunta di ateneo a risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente. In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata, fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività d'insegnamento presso un'Accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini della attività didattica e scientifica, e possono altresì eseguire le prestazioni previste dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I proventi, dedotte le spese, relativi alle prestazioni ed alle ricerche anzidette, affluiscono al bilancio dell'Università; una quota dei proventi netti non inferiore al trenta e non superiore al sessanta per cento, viene distribuita, con deliberazione della Giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente partecipino studenti, il dieci per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinato all'Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi nono e dodicesimo. Le modalità per

l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali, saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

Qualora, a giudizio della Giunta di ateneo, siano riconosciute utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative o di consulenza, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle, nell'ambito e nell'interesse del dipartimento.

I criteri di ripartizione fra università e docente dei proventi relativi alle attività indicate nel comma precedente, sono stabiliti dalla Giunta di ateneo, secondo quanto disposto dal comma nono del presente articolo.

Per le prestazioni previste dai precedenti commi nono e dodicesimo, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabori nelle medesime attività.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal Consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28 (*Indennità di tempo pieno*). Ai docenti universitari in ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, un'indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno, assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, l'indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di tempo pieno.

Art. 29 (*Le incompatibilità*). Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

- 1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;
- 2) che siano membri del Parlamento;
- 3) che rivestano la carica di Presidente o di assessore di Giunta regionale;
- 4) che rivestano la carica di Presidente di amministrazione provinciale;
- 5) che rivestano la carica di Sindaco di comune capoluogo di provincia; ovvero di comune con popolazione superiore ai centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessori di comune con popolazione superiore ai quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprano altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo, di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare ai Consigli di dipartimento, di corso di laurea e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dello stesso comma, quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nell'anzidetto comma primo, ed altresì per i casi indicati nel comma secondo del presente articolo, il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

Art. 30 (*Docenti associati e lettori di lingua straniera*). Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il dipartimento può associare, in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto non rinnovabile immediatamente, di durata non superiore a tre anni.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Le norme di cui ai precedenti commi sull'associazione di studiosi non si applicano ai docenti universitari di ruolo.

Il dipartimento può associare docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo; può associare altresì docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età.

È immediatamente rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Possono essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

Possono essere altresì associati lettori di lingue straniere, con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto alla aliquota stabilita dal primo comma.

Titolo IV - Formazione di personale per la ricerca e l'insegnamento universitario

Art. 31 (*I ricercatori universitari*). I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di ricercatori universitari, attività di:

ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento,

assistenza degli studenti nei loro studi,

collaborazione col dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni.

Ai ricercatori universitari non possono essere affidate funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire è determinato, ogni anno, in relazione alle disponibilità finanziarie stabilite dalla legge, e ripartito dal Consiglio nazionale universitario per settori di ricerca. Il Ministro della pubblica istruzione destina gli assegni ai singoli dipartimenti, in base alle richieste formulate dagli stessi, e bandisce entro il 31 marzo, distinti per settori di ricerca, i concorsi per l'attribuzione degli assegni predetti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate designazioni, sono assegnati dal Ministro presso i dipartimenti dove siano disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, sempreché siano quivi disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari presso i propri dipartimenti. Tali assegni, il cui ammontare deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 32, vengono attribuiti mediante concorso. Le modalità di svolgimento di tale concorso sono stabilite dallo statuto dell'ateneo, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Art. 32 (*Gli assegni per i ricercatori*). L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio e il suo importo lordo annuo è di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio. Un'ulteriore proroga può essere concessa, per non oltre due anni, con motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento.

Il Consiglio medesimo può inoltre, per riconosciuto valore della attività scientifica del ricercatore universitario, deliberare l'anzidetta conferma ed altresì l'ulteriore proroga dell'assegno, nei termini sopra precisati, anche se l'interessato non abbia conseguito il menzionato titolo di dottore di ricerca.

L'ammontare annuo lordo dell'assegno, nei periodi di conferma e di ulteriore proroga di cui ai due precedenti commi, è di lire 3.000.000.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quale risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assicurazione di malattia. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'Ateneo, con i criteri di ripartizione dei relativi oneri osservati per i dipendenti dello Stato.

Art. 33 (*Adempimenti e decadenza*). I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 31, sono stabiliti dal Consiglio del dipartimento interessato.

Nei casi di gravi inadempienze, la Giunta di ateneo decide la decadenza dell'assegno, su motivata proposta del Consiglio di dipartimento.

Art. 34 (*Valutazione dell'attività del ricercatore e immissioni in carriere delle pubbliche amministrazioni*). Le attività svolte, a mente del primo comma dell'articolo 31, in qualità di ricercatore presso il dipartimento, per il periodo indicato dal primo comma dell'articolo 32, sono valutate come titolo nei concorsi per le Pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Coloro i quali abbiano ottenuto la conferma o l'ulteriore proroga a norma di quanto disposto dai commi secondo e terzo del menzionato articolo 32, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti vacanti, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca per cui vinsero il concorso di cui al quarto comma dell'articolo 31.

I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente ai posti vacanti in organico, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al primo comma ed agli esami colloquio di cui al terzo comma, nonché delle nomine considerate dal secondo comma, i limiti di età sono aumentati, nei confronti dei ricercatori universitari, di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere di cui al terzo comma, fra le quali verranno comunque comprese quelle del personale non docente di carriera direttiva, o equiparabile, degli atenei, ed inoltre, ai fini dei relativi esami-colloquio, le aliquote dei posti da riservare, la cui misura non potrà, in ogni caso, essere inferiore al dieci per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto dell'immissione nei ruoli delle menzionate carriere, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici; tale valutazione, ai medesimi fini economici, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è altresì valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo nei soli casi di immissione in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

Titolo V - Gli studenti

Art. 35 (*Diritto allo studio*). In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad un'effettiva attuazione del diritto allo studio, mediante:

a) esonero da tasse e contributi universitari;

b) assegni di studio, in aggiunta alle provvidenze di cui al punto a), erogate nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo seguente;

c) servizi intesi a favorire la vita comunitaria, con speciale riguardo a alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, cooperative librarie;

d) impianti sportivi e ricreativi.

A tali fini, nel programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Art. 36 (*Norme sugli assegni di studio*). La ripartizione fra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della legge stessa, è disposta annualmente o biennalmente, nel mese di marzo, dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, per settori di discipline e secondo le esigenze scientifiche e di sviluppo economico della Nazione, nonché in relazione alle possibilità di occupazione. Nella ripartizione si tiene conto altresì, oltre che del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università, anche del reddito annuo medio dei componenti della famiglia di coloro che hanno presentato domanda per l'attribuzione degli assegni.

L'importo dell'assegno di studio di cui alla citata legge n. 162 del 1969 è stabilito nella misura di lire 300.000 annue.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge, con modificazioni, il decreto stesso, l'Opera universitaria è autorizzata ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire 200.000 annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza

sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi d'insegnamento.

Agli stessi fini, in sostituzione della quota aggiuntiva degli assegni anzidetti, l'Opera può predisporre l'erogazione di servizi.

In ogni caso la parte delle somme destinate dall'Opera agli assegni di cui al presente articolo, non può superare i quattro quinti dello stanziamento globale annuo ad essa attribuito.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti del primo anno di corso verrà effettuata in due rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, e la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della presente legge, avranno titolo preferenziale nell'attribuzione degli assegni di studio o nella loro riconferma, gli studenti che, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalle norme in applicazione all'entrata in vigore della presente legge, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche siano a giudizio dell'Opera, a queste equiparabili. Per l'attribuzione degli assegni ulteriormente disponibili si continueranno ad applicare i criteri e le precedenza stabiliti nella predetta legge n. 162 del 1969 e successive modificazioni.

Decade dal diritto ad ogni altro assegno lo studente le cui dichiarazioni, in relazione all'accertamento dei redditi familiari ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, risultino inesatte.

Possono essere ammessi a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti commi anche coloro che frequentino i corsi di cui all'articolo 18; ad essi gli assegni vengono attribuiti con i criteri stabiliti dal presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 37 (*Studenti lavoratori e lavoratori studenti*). Le università organizzano, per gli studenti lavoratori e per i lavoratori studenti, forme di attività didattica e di ricerca aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal Consiglio di corso di laurea, d'intesa con i dipartimenti interessati.

Gli studenti considerati dal primo comma, sempreché non siano già in possesso di laurea, hanno diritto a permessi giornalieri per le prove di cui all'articolo 14 della presente legge, a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ed inoltre, ai fini della conclusione dei loro studi, ad un congedo straordinario non retribuito, da concedersi con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 77, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno. Per la durata di tale congedo straordinario, l'Opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali e gli studenti interessati hanno diritto alle provvidenze di cui all'articolo 35, sempreché si trovino in possesso degli altri requisiti di legge.

Le Opere universitarie dispongono, a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Esse possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto da svolgere all'interno dell'università.

Art. 38 (*Diritti degli studenti*). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei e adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, attività ricreative ed associative. Nel caso di impiego di fondi dell'università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta di ateneo.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre l'istituzione di

corsi in specifici settori di ricerca e d'insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche proporre il docente o l'esperto responsabile di detti corsi.

Il Consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta indicata nel quarto comma, provvede all'organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa Università o con esperti anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 39 (*Opere universitarie*). L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di promuovere, attuare o coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività dirette alla realizzazione del diritto allo studio, con speciale riguardo ai servizi di cui al punto c) del comma primo dell'articolo 35.

Essa è dotata di personalità giuridica.

I programmi annuali e i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione della Giunta di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

a) tre docenti dell'ateneo;

b) tre studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;

c) tre rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'università.

I membri di cui alle lettere a) e b) sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti dei Consigli di dipartimento, contestualmente alle elezioni per la nomina delle rispettive rappresentanze in seno al Consiglio di ateneo; i membri di cui alla lettera c) sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dalla Giunta di ateneo che ne approva altresì le modificazioni.

L'Università mette a disposizione dell'Opera locali, ed eventualmente personale amministrativo, in misura adeguata alle necessità. Il Ministro della PI, di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposita disciplina le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Norme generali sul funzionamento delle Opere universitarie sono emanate dal Consiglio nazionale universitario. Dette norme possono essere integrate da ciascun ateneo, a norma del proprio statuto.

L'Opera universitaria istituisce un servizio per fornire indicazioni, in collegamento con i settori della produzione e del lavoro, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali.

Nelle regioni in cui hanno sede più atenei, le Opere universitarie di ciascuno di essi sono tenute a coordinare le rispettive attività.

Art. 40 (*Attività e impianti sportivi*). Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, presso ciascuna università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato dall'Opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio di cui all'articolo 89, in misura non inferiore all'1 per cento degli stanziamenti stessi.

Titolo VI - Gli organi di governo

Art. 41 (*Rettore e Consiglio di ateneo*). La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

a) 40 per cento, docenti di ruolo;

b) 35 per cento, studenti;

c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario.

Inoltre fanno parte del Consiglio di ateneo tre rappresentanti del Comune in cui ha sede l'Università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui al secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo spetta ai membri dei Consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie, nonché ai membri di una rappresentanza, non superiore a quaranta unità, eletta, ai fini delle nomine di cui al punto d) del secondo comma, dal personale non docente addetto ai servizi centrali dell'università.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo non può essere inferiore a sessanta, né superiore a centodieci.

Il Consiglio di ateneo elegge il Rettore tra i docenti di ruolo che ne fanno parte e una Giunta, costituita da un numero, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento, di componenti del Consiglio stesso secondo le proporzioni indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Le competenze già del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università, sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla Giunta di ateneo.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il Rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il Consiglio di ateneo è convocato dal Rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

Art. 42 (*Consiglio di dipartimento*). Il Consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

a) 50 per cento, docenti di ruolo;

b) 25 per cento, studenti;

c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a quaranta.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Al direttore, che presiede il Consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, ai ricercatori universitari ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento, e al personale tecnico, amministrativo delle biblioteche e ausiliario, appartenenti al dipartimento stesso.

Non è consentito far parte di più di un Consiglio di dipartimento.

Il direttore e, salvo quanto disposto dal settimo comma dell'articolo 45, i membri del Consiglio di dipartimento durano in carica un triennio.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le designazioni di cui al sesto comma dell'articolo 31, e le richieste di cui al

settimo comma dell'articolo stesso, partecipano i docenti, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Annualmente, il Consiglio di dipartimento riferisce, sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico, all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Art. 43 (*Consiglio di corso di laurea e di diploma*). Il Consiglio di corso di laurea o di diploma è costituito dai docenti del corso di laurea o di diploma, di ruolo, associati e lettori, e da una rappresentanza degli studenti, pari al 70 per cento del numero dei docenti.

Il Consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto annualmente dal Consiglio stesso. Esso può avanzare proposte al consiglio di dipartimento ed al consiglio di ateneo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

Art. 44 (*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle Università*). La partecipazione degli studenti agli organi collegiali dell'Università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di detti organi.

L'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la co-dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di istituzione degli organi stessi.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle Università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 45 (*Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*). Con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, sono stabilite le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, 41, 42 e 43, e dei commi primo, punti a) e b), e secondo dell'articolo 48.

Le elezioni:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Per le operazioni relative al Consiglio di dipartimento, tale rapporto è riferito, fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 44, alle singole componenti indicate nel primo comma dell'articolo 42;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori del collegio, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla elezione del Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del Consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente in corso e agli studenti fuori corso da non più di due anni.

Tutti gli atti degli organi deliberanti delle università sono pubblici. Le modalità relative alla loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 46 (*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*). Al Consiglio nazionale universitario è affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50.

Il Consiglio nazionale universitario:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge e comunque quelle già demandate in materia universitaria al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purché compatibili con la presente legge;

b) formula proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15;

d) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione dei posti in organico ai dipartimenti a norma dell'articolo 22 e sulla ripartizione dei fondi destinati alle università ed alle Opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90, 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti da detto parere, provvede con decreto motivato;

e) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

f) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Entro tre mesi dalla sua prima composizione, il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 47 (*Fondi assegnati alle università dal Consiglio nazionale delle ricerche*). Ai fini di quanto disposto dal punto d) dell'articolo precedente sui compiti del Consiglio nazionale universitario in relazione alla ripartizione dei contributi per la ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a comunicare annualmente al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti, dei docenti universitari, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 48 (*Composizione del Consiglio nazionale universitario*). Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di un rappresentante di ciascuna università, eletto dal Consiglio di ateneo;

b) di quindici membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di tutte le Università, riuniti in collegio unico nazionale;

c) di sei membri, anche non parlamentari, designati tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica;

d) di sei membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) di tre membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non meno di sette e di non più di undici membri, sono elette ogni quattro anni dai Consigli dei dipartimenti dichiarati affini riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti, a norma del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge, nel suo seno, il vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I docenti membri del Consiglio stesso sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

Titolo VII - Programmazione e sviluppo

Art. 49 (*Progetto di ateneo per il programma quinquennale universitario*). Ogni Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di piano contiene anche un programma edilizio, un programma finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonché proposte motivate di variazioni negli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma.

Il progetto di piano quinquennale, concordato con quelli delle altre Università della stessa ragione, è sottoposto, con il parere del Consiglio regionale, al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

I progetti regionali possono anche prevedere l'istituzione di nuove sedi universitarie.

Art. 50 (*Programma quinquennale universitario*). In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di sviluppo delle Università. Il programma è approvato con legge.

Il programma tiene conto dei progetti di ateneo coordinati a livello regionale di cui al precedente articolo 49 e prevede le università statali da istituire e le università libere da riconoscere, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti nel quinquennio. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria, anche per l'attuazione del diritto allo studio.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua altresì, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolare corso di studi presso una università abbia superato, negli ultimi cinque anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppiamento della sede universitaria.

Il programma imposta altresì lo sviluppo della ricerca scientifica nelle università ed il suo coordinamento con l'attività svolta da altri organismi pubblici di ricerca, al fine di realizzare nelle università le basi fondamentali del progresso scientifico.

Il programma formulato dal Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni, e quindi sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 51 (*Termini*). I pareri richiesti, ai Consigli regionali sui progetti di ateneo, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica sul programma quinquennale universitario, a norma rispettivamente del terzo comma dell'articolo 49, e dell'ultimo comma dell'articolo 50, sono espressi nel termine perentorio di novanta giorni. Qualora detto termine decorra senza che tali pareri siano stati espressi, essi si intendono dati in senso conforme.

Titolo VIII - Gestione contabile

Art. 52 (*Gestione contabile e controlli*). Le università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla Giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del Consiglio.

Il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni della Giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta di ateneo, per le spese che, in una sola volta, eccedano lire 5.000.000, o che eccedano lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'università per più esercizi.

Presso ogni università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo.

Il collegio, che dura in carica tre anni e non può essere confermato, è composto di tre membri di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente.

La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

Titolo IX - Collaborazione internazionale

Art. 53 (*Collaborazione universitaria internazionale*). Per l'attuazione di una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tal caso gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dei Consigli di dipartimento o di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri Paesi;

d) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o dell'attribuzione degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

Titolo X - Disposizioni transitorie e speciali

Art. 54 (*Prima elezione degli organi universitari*). Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto emanato previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, per ciascuna università, il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo, che è stabilito entro i limiti indicati dal quinto comma dell'articolo 41.

In via definitiva le norme relative al numero dei componenti dei consigli di ateneo sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

Anche ai fini della prima elezione delle Giunte di ateneo e dei rettori, i consigli di ateneo vengono provvisoriamente costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a norma del terzo comma dell'articolo 45, in quanto applicabile, attribuendosi come segue l'elettorato attivo e passivo per le nomine delle rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo 41, ivi rispettivamente indicate:

a) dal punto a), a tutti i professori ordinari, straordinari e aggregati, nonché agli incaricati di insegnamento ufficiale;

b) dal punto b), agli studenti in corso, ovvero agli studenti fuori corso da non più di due anni;

c) dal punto c) agli assistenti del ruolo di cui all'articolo 69 ed ai titolari di borse per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico;

d) dal punto d), conformemente a quanto disposto dal medesimo punto d) del secondo comma del citato articolo 41.

Le modalità per le elezioni dei consigli di ateneo considerate nel comma precedente, sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza.

Nella prima riunione, che ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni e su convocazione del Ministro della pubblica istruzione, il Consiglio di ateneo procede alla elezione del Rettore e della Giunta.

Con la costituzione della Giunta di ateneo sono soppressi il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'università.

Nuove elezioni, per la costituzione in via definitiva degli organi universitari, saranno indette entro quindici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. A tal fine, in prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al primo comma dell'art. 45, verrà emanato con le modalità in tale comma indicate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Decorso il termine indicato nel comma precedente senza che l'anzidetto regolamento sia stato emanato, la Giunta di ateneo è autorizzata a regolare in via provvisoria tali modalità di elezione.

Art. 55 (*Prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma*). Per la prima costituzione dei consigli di corso di laurea o di diploma, le facoltà formulano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani orientativi, comprendenti gli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma.

Sussequentemente i docenti che impartiscono gli insegnamenti compresi nei predetti piani, formano i rispettivi Consigli di corso di laurea o di diploma, che entrano immediatamente in funzione.

Con la istituzione dei Dipartimenti e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a norma del 1° comma dell'articolo 56, sono soppresses le facoltà ed il relativo consiglio.

Art. 56 (*Prima costituzione dei Dipartimenti*). Con l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre un anno dalla stessa data, in ogni università sono costituiti i dipartimenti secondo le norme fissate dall'articolo 8 e in relazione agli insegnamenti impartiti in ciascun ateneo.

In caso di inadempienza interviene il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

Alla prima costituzione del dipartimento provvede il Rettore, con proprio decreto e previa deliberazione del Consiglio di ateneo, con la determinazione del numero dei docenti di ruolo e non di ruolo, non inferiori a dieci, e del numero non inferiore a sei delle discipline oggetto di insegnamenti ufficialmente impartiti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, entro tre mesi dalla sua costituzione, la Giunta di ateneo delibera la costituzione del dipartimento, udito il consiglio di ateneo, e con l'osservanza delle condizioni sopra indicate.

Sussequentemente i docenti indicano alla Giunta i dipartimenti cui intendono essere assegnati, e il Rettore, previa deliberazione della Giunta, procede all'assegnazione, compatibilmente con il rispetto delle condizioni stabilite nel terzo comma.

La Giunta di ateneo provvede altresì all'assegnazione ai dipartimenti del personale non docente.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti esistenti presso le facoltà e le cattedre.

Art. 57 (*Costituzione del Consiglio nazionale universitario*). Il Consiglio nazionale universitario è costituito e inizia a funzionare non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla sua costituzione a norma del comma precedente, esso adotta il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 46 con le modalità ivi indicate.

Art. 58 (*Istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare*). La sezione seconda e la sezione terza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione costituiscono, rispettivamente

te, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle due sezioni saranno eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

Art. 59 (*Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie*). Per le università che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano facoltà o, successivamente alla costituzione di questi, dipartimenti decentrati, il Consiglio nazionale universitario propone l'unificazione di sede, ovvero l'istituzione di una o più sedi universitarie autonome.

Art. 60 (*Assorbimento delle cattedre e dei posti di assistente convenzionati e nuova disciplina delle convenzioni*). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti istituiti in base a convenzioni, a norma del secondo comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto stesso, e che risultino coperti, rispettivamente, da professori o da assistenti di ruolo ad essi assegnati passano a carico del bilancio dello Stato.

Le relative convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla predetta data sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati.

Dalla data indicata nel precedente comma, convenzioni fra atenei ed enti privati, da approvare con le medesime procedure, potranno essere stipulate solo per il finanziamento di settori della ricerca.

Art. 61 (*Inquadramento dei docenti*). I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

b) coloro che siano o siano stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno nove anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria;

c) coloro che, per almeno sette anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, siano o siano stati incaricati di insegnamenti ufficiali presso università o istituti superiori italiani o che abbiano ricoperto posizioni di insegnamento a questi equivalenti, presso università o istituti superiori stranieri, siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria e siano assistenti universitari di ruolo ovvero vincitori di concorso di scuola secondaria superiore;

d) gli assistenti universitari di ruolo che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto e siano in possesso di abilitazione alla

libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria.

Gli inquadramenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli aventi titolo sono nominati per la materia, o materia che sia parte di quella, eventualmente determinata dalla facoltà, relativa all'incarico o a uno degli incarichi di insegnamento svolti, ovvero relativa alla libera docenza o alla maturità in concorso a cattedra possedute, presso la sede di servizio, ovvero presso altra sede qualora questa, entro tre mesi dal riconoscimento del titolo all'immissione in ruolo, si sia avvalsa del diritto di chiamata. Gli aventi titolo di cui al punto a) che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa designazione da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale designazione non sia formulata entro un anno dal riconoscimento del diritto alla nomina, a questa provvede il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 97 della presente legge.

Gli inquadramenti da disporsi ai sensi del presente articolo saranno effettuati in relazione ai posti disponibili in organico. L'eventuale eccedenza degli inquadramenti rispetto ai posti esistenti al 1° ottobre '71 farà carico alla quota prevista nel 1972 per i concorsi di cui all'articolo seguente.

Art. 62 (*Concorsi speciali*). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, distinti per discipline strettamente affini o per singole discipline, concorsi speciali per titoli di operosità scientifica, di anzianità e di carriera, a quattromila posti nel ruolo unico dei docenti universitari, da prelevare in ragione di 1000 all'anno dai contingenti disponibili in ognuno degli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, previa ripartizione dei posti stessi fra le attuali facoltà o scuole. Tale ripartizione è disposta, con decreto del Ministro medesimo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, con l'adozione dei criteri indicati dall'ultimo comma dell'articolo 22, in quanto applicabili. Si prescinde dall'anzidetto parere qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro.

Sono ammessi ai predetti concorsi:

gli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, al termine dell'anno accademico 1970-1971, compresi gli incaricati della direzione degli osservatori astro-nomici e vulcanologici;

i professori-direttori delle scuole di ostetricia purché in possesso dell'abilitazione alla libera docenza;

gli assistenti universitari in ruolo da almeno tre anni;

coloro che abbiano conseguito la libera docenza entro il 1970 e siano incaricati di insegnamento ufficiale oppure assistenti universitari in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi speciali di cui al presente articolo assegnano, per ogni candidato, fino ad un massimo di punti quindici per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti venti per i titoli di carriera e per l'anzianità maturata, secondo la seguente tabella:

a) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, *punti* 1;

b) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, in una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso, *punti* 4;

c) titolo di abilitazione alla libera docenza confermata, con i requisiti indicati nel precedente punto b), *punti* 5;

d) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita anche in più di un concorso a cattedra universitaria per una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale, *punti* 5;

e) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita come

specificato nel punto d), congiunto a titolo di abilitazione alla libera docenza, anche confermata, nelle discipline precisate nel punto b), *punti* 8;

f) titolo di professore-direttore di scuola di ostetricia, *punti* 5;

g) titolo indicato nel punto f), congiunto, rispettivamente: ai titoli indicati nel punto b), ovvero nei punti b) e c), *punti* 7;

ai titoli indicati nel precedente alinea e nel punto d), *punti* 9;

h) titolo di assistente universitario: con qualifica di aiuto conseguita da almeno due anni, *punti* 3; ordinario, *punti* 2;

i) titolo di vincitore di concorso di scuola secondaria superiore per una disciplina uguale o affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale, *punti* 2;

l) titolo di funzionario della carriera direttiva nella Pubblica amministrazione, vincitore di concorso nazionale, per settori di attività aventi contenuto culturale e scientifico uguale o affine a quello delle discipline di cui al concorso speciale, *fino a punti* 2;

m) anzianità di incarico di insegnamento universitario ufficiale:

per ogni anno di servizio, *punti* 1;

fino ad un massimo di *punti* 10;

n) anzianità di assistente universitario con qualifica di aiuto, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni:

per ogni anno di servizio, *punti* 0,85;

fino ad un massimo di *punti* 8,50;

o) anzianità di assistente universitario di ruolo, comprensiva anche al servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, numero 349, e successive modificazioni; ovvero anzianità di professore di ruolo di scuola secondaria superiore o di capo di istituto di ruolo nelle scuole secondarie superiori:

per ogni anno di servizio, *punti* 0,75;

fino ad un massimo di *punti* 7,50;

p) anzianità di tecnico-laureato:

per ogni anno di servizio, *punti* 0,50;

fino ad un massimo di *punti* 5.

Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, non sono cumulabili fra loro i singoli punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere a), b) e c). I singoli punteggi di cui alle lettere m), n), o) e p) non sono cumulabili fra loro se relativi a periodi di anzianità coincidenti.

Art. 63 (*Validità di titoli*). È utile ai fini considerati nei precedenti articoli 61 e 62, la dichiarazione di maturità scientifica e didattica conseguita in concorsi a cattedra universitaria espletati anteriormente alla presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento universitario.

Art. 64 (*Procedure di concorso e di nomina*). La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi speciali di cui al precedente articolo 62 si compone di cinque docenti di ruolo ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 61, del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce il concorso stesso, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonché dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, sono determinati i gruppi di discipline o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, gli incaricati e gli assistenti delle materie uguali o strettamente affini che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete, successivamente all'ammissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 61.

Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, della stessa materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni, l'assegnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte e la graduatoria viene fatta previa discussione finale in riunione plenaria.

La commissione esprime anzitutto il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegna i relativi punti e successivamente forma la graduatoria, in cui sono inseriti solo i vincitori, sulla base del punteggio complessivo dei singoli candidati, comprendente anche la valutazione dei titoli di anzianità e di carriera.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni, anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine.

I vincitori dei concorsi speciali di cui al presente articolo sono nominati presso i dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 21 per aliquote annuali pari ad un quarto di coloro che risultano inseriti in ciascuna graduatoria e con decorrenza dal 16 ottobre di ciascuno degli anni accademici di cui al primo comma dell'articolo 62. I criteri della formazione di tali aliquote sono disciplinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'art. 97.

Essi conservano fino all'immissione nel ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica e economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamento ufficiale in atto al momento dell'inserimento nella graduatoria e acquisiscono da tale momento i diritti elettorali previsti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge.

Art. 65 (*Norme sui concorsi ordinari*). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi concorsi ordinari, per l'anno 1972, a mille posti nel ruolo unico dei docenti universitari in aggiunta ai concorsi da bandire per i posti che si rendono normalmente disponibili nell'anno stesso. Per tali concorsi, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21, sono chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti delle rispettive commissioni nominate, a norma dell'articolo 64, per i concorsi speciali.

Art. 66 (*Professori con qualifica di fuori ruolo o in posizione speciale*). Ai professori universitari i quali siano in possesso, alla data di applicazione della presente legge, della qualifica di professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, continuano ad applicarsi le disposizioni che li concernono, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

I professori aventi titolo, sino all'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, all'atto del collocamento a riposo nei termini stabiliti dall'articolo della presente legge, acquisiscono il diritto a stipulare, in soprannumero, anche con il dipartimento di provenienza, un contratto di associazione rinnovabile sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 67 (*Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti all'ammissione in ruolo*). Ai docenti immessi in ruolo per

effetto di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 61, nonché dagli articoli 62 e 64, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme stabilite per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina; in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica ai sensi dell'articolo 23, e ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio.

Art. 68 (*Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione*). Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Susseguentemente e fino all'avvenuto inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali di cui all'articolo 64, agli assistenti ed ai lettori di lingua straniera di ruolo, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie ed al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali, possono essere annulmente affidate funzioni di insegnamento ufficiale presso le Università.

Tali funzioni sono conferite per comando, su proposta del dipartimento interessato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale comandato di cui ai due commi precedenti, non appartenente ai ruoli universitari, si applicano le norme sul pieno tempo di cui ai primi sei commi dell'articolo 27 della presente legge. Il personale comandato appartenente ai ruoli universitari continuerà ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di appartenenza, compatibilmente con gli obblighi connessi con la funzione di insegnamento.

Il personale comandato non appartenente ai ruoli universitari non può superare, ogni anno, le trecento unità.

Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30 con il trattamento economico in godimento.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al precedente comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente l'istruzione universistaria.

Art. 69 (*Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari*). Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Gli assistenti in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera in detto ruolo ad esaurimento, per svolgere, in tale posizione:

- a) attività di ricerca e di studio,
- b) attività di assistenza didattica agli studenti e di insegnamento, con speciale riguardo alle esercitazioni, secondo le indicazioni del dipartimento,
- c) attività di collaborazione col dipartimento, in base a norme che saranno fissate, secondo lo stato giuridico in atto all'entrata in vigore della presente legge, nel regolamento del dipartimento di appartenenza, in cui sarà comunque previsto per detto personale, un orario di servizio.

Per il ruolo ad esaurimento istituito a norma del presente articolo restano in vigore, entro i limiti stabiliti dal primo comma e, compatibilmente con le funzioni definite nel secondo comma, le norme di cui al citato decreto legislativo n. 1172 del 1948 e successive modificazioni, nonché alla menzionata legge n. 349 del 1958.

Si applica al personale assistente di cui al presente articolo, l'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 70 (*Lettori di lingue straniere non associati*). I lettori di lingue straniere in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari di cui al precedente articolo.

Ai lettori non di ruolo, in servizio alla data indicata nel primo comma, con i quali non vengano stipulati contratti di associazione a norma di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 30, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data anzidetta. Essi sono tenuti ad osservare l'orario di servizio stabilito dal regolamento di dipartimento.

Art. 71 (*Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti*). I tecnici laureati che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 69, previa accettazione della domanda stessa da parte del dipartimento interessato.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 72 (*Tempo pieno del personale nel ruolo ad esaurimento*). Le norme sul tempo pieno di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano anche al personale collocato nel ruolo ad esaurimento istituito a norma di quanto prescritto dagli articoli 69, 70 e 71. A tale personale compete un'indennità di tempo pieno nella misura e coi criteri di cui al precedente articolo 28.

Art. 73 (*Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico*). Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 32, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge n. 942 del 1966 e 21 della legge n. 62 del 1967.

Detti assegni vengono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dal periodo di corresponsione degli assegni stessi, indicato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 32 sopra citato, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, a coloro che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano esercitato un incarico di assistente, ed inoltre, sempreché a giudizio del dipartimento abbiano dimostrato particolare attitudine alla ricerca, agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla legge.

Art. 74 (*Compensazione fra organici*). Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, il numero complessivo dei posti del ruolo organico dei docenti universitari alla data del 16 ottobre 1976 sarà aumentato di tante unità, di quante risulteranno diminuite, alla stessa data, quelle del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, rispetto al numero di 3440 previsto alla data predetta per tale ruolo.

Art. 75 (*Incremento del personale non docente*). Allo scopo di adeguare gli organici del personale non docente allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è

delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente delle università e degli istituti universitari, nonché del personale tecnico dei calcolatori ed ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.

I decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 76 (*Opzioni*). Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 76, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 28 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comune e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra professori interessati e dipartimento al quale appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, né partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione nel ruolo di docente unico a tempo pieno, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77 (*Prima applicazione delle norme sulle incompatibilità*). Nella prima applicazione della presente legge, il docente di ruolo è tenuto a optare fra la continuazione in ruolo della propria funzione di docente ed il mandato, ufficio o carica considerati nei primi due commi dell'articolo 29. Tale opzione e quella prevista dal penultimo comma dell'articolo predetto vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo del mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di cui tali opzioni sono esercitate.

Art. 78 (*Libera docenza*). Coloro i quali siano in possesso della libera docenza, i cui esami di abilitazione sono stati aboliti con legge 9 dicembre 1970, n. 310, si avvalgono di tale titolo per i fini consentiti dalla legge.

Art. 79 (*Istituti di istruzione universitaria, scuole dirette a fini speciali, corsi delle accademie militari, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione*). Il Consiglio nazionale universitario propone i modi e le procedure atti ad assicurare l'applicazione della presente legge agli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, ed alle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché l'inserimento di detti istituti nell'organizzazione universitaria.

Le disposizioni della presente legge sono estese in quanto applicabili alle strutture didattiche di livello universitario delle Accademie militari.

Alle scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento per laureati si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 8.

Art. 80 (*Lauree e diplomi conferiti nella prima applicazione della legge*). Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore, ai sensi e ai fini di quanto disposto dall'art. 15, i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione e indicati dalla tabella B allegata alla legge stessa.

Ai fini predetti, continuano ad applicarsi le norme in atto alla detta applicazione e indicati dalla tabella B allegata alla legge stessa. e di insegnamento, al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro diciotto mesi dalla data di cui al precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, nonché le eventuali variazioni da introdurre nelle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 81 (*Corso di laurea in educazione fisica*). È istituita la laurea in educazione fisica.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso gli Istituti superiori di educazione fisica, da destinare, a seconda delle rispettive qualifiche, negli istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

Art. 82 (*Accesso all'università dei diplomati degli istituti secondari superiori di durata non quinquennale*). Ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso all'Università, ai diplomati di cui al punto a) dell'articolo 5 sono equiparati:

coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 dicembre 1970, n. 962.

coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto secondario di secondo grado di durata quadriennale ed abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi annuali, a carattere secondario, propedeutici agli studi universitari di cui alla legge n. 910 del 1969 e successive modificazioni.

Art. 83 (*Soppressione di distinzioni fra le materie di studio*). È abolita la distinzione fra materie fondamentali e materie complementari.

Art. 84 (*Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente*). A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi intrapreso, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorre il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, può essere richiesta una ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline, indicate, per non oltre la metà degli esami già sostenuti, dal Consiglio di corso di laurea, con motivata deliberazione.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Titolo XI - Disposizioni finanziarie

Art. 85 (*Personale docente*). Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge per quanto riguarda il trattamento economico, comprensivo dell'indennità di pieno tempo, del per-

sonale appartenente al ruolo del docente unico, il maggiore onere per gli anni dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977 è valutato in complessivi milioni 390.862.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione restano così stabilite:

per l'anno 1971	lire 6.001 milioni
per l'anno 1972	lire 26.305 milioni
per l'anno 1973	lire 35.552 milioni
per l'anno 1974	lire 46.678 milioni
per l'anno 1975	lire 65.204 milioni
per l'anno 1976	lire 92.586 milioni
per l'anno 1977	lire 118.536 milioni

Art. 86 (*Indennità di pieno tempo agli assistenti universitari ad esaurimento*). La spesa per la corresponsione della indennità di pieno tempo al personale di cui all'articolo 72 della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

anno 1971	lire 7.517 milioni
anno 1972	lire 29.502 milioni
anno 1973	lire 26.776 milioni
anno 1974	lire 21.426 milioni
anno 1975	lire 17.315 milioni
anno 1976	lire 15.200 milioni
anno 1977	lire 8.436 milioni

Art. 87 (*Personale non insegnante*). Le maggiori somme a iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione della delega di cui all'articolo 75 della presente legge e per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art 71, valutate in complessive lire 113.875 milioni, sono così stabilite:

a) personale di cui all'articolo 75:

anno 1972	lire 3.750 milioni
anno 1973	lire 7.500 milioni
anno 1974	lire 11.250 milioni
anno 1975	lire 18.750 milioni
anno 1976	lire 27.750 milioni
anno 1977	lire 36.750 milioni

b) per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 71:

anno 1972	lire 125 milioni
anno 1973	lire 625 milioni
anno 1974	lire 1.125 milioni
anno 1975	lire 1.625 milioni
anno 1976	lire 2.125 milioni
anno 1977	lire 2.500 milioni

Art. 88 (*Assegno per i ricercatori universitari*). Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 73 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

anno 1971	lire 1.150 milioni
anno 1972	lire 9.000 milioni
anno 1973	lire 11.000 milioni
anno 1974	lire 13.250 milioni
anno 1975	lire 16.000 milioni
anno 1976	lire 19.750 milioni
anno 1977	lire 24.625 milioni

Art. 89 (*Stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio*). Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 36 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 39 e 40, sono aumen-

tati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per l'anno 1972	lire 80.000 milioni
per l'anno 1973	lire 88.000 milioni
per l'anno 1974	lire 96.000 milioni
per l'anno 1975	lire 104.000 milioni
per l'anno 1976	lire 112.000 milioni
per l'anno 1977	lire 120.000 milioni

Art. 90 (*Contributi per la ricerca scientifica - Attrezzature didattiche e scientifiche per le università e gli istituti universitari*). L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione destinato alle spese per la ricerca scientifica sono aumentati per l'anno 1971 rispettivamente di lire 5.000 milioni e di L. 3.800 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento complessivo delle predette voci di spesa è fissato come segue:

anno 1972	lire 22.000 milioni
anno 1973	lire 26.000 milioni
anno 1974	lire 30.000 milioni
anno 1975	lire 34.000 milioni
anno 1976	lire 38.000 milioni
anno 1977	lire 40.000 milioni

Art. 91 (*Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari*). Lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 concernente i contributi nelle spese di funzionamento delle università e degli istituti universitari è aumentato di lire 5.200 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento è stabilito come segue:

per l'anno 1972	lire 40.000 milioni
per l'anno 1973	lire 42.000 milioni
per l'anno 1974	lire 44.000 milioni
per l'anno 1975	lire 46.000 milioni
per l'anno 1976	lire 48.000 milioni
per l'anno 1977	lire 50.000 milioni

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione tiene conto anche delle minori entrate delle Università, determinatesi in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 910 del 1969.

Art. 92 (*Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario*). Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, comprese le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sul quale saranno iscritti milioni 30 nell'esercizio finanziario 1971 e milioni 500 a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Art. 93 (*Spese per l'espletamento dei concorsi*). Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti di docente unico, nonché dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non insegnante delle università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatori e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziate le seguenti somme:

esercizio finanziario 1971	lire 120 milioni
esercizio finanziario 1972	lire 2.000 milioni
esercizio finanziario 1973	lire 2.000 milioni
esercizio finanziario 1974	lire 2.000 milioni
esercizio finanziario 1975	lire 2.000 milioni
esercizio finanziario 1976	lire 3.000 milioni
esercizio finanziario 1977	lire 3.000 milioni

Art. 94 (*Copertura finanziaria*). All'onere di complessivi milioni 29.718 derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1971 si

farà fronte mediante riduzione da pari importo del fondo di cui al cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decerti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 95 (*Utilizzazione degli stanziamenti*). In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministero per il tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, agli articoli da 89 a 93.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 85 a 88, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

Art. 96 (*Anticipazione di adempimenti amministrativi*). Gli adempimenti amministrativi necessari per la copertura dei posti di organico di docenti e di personale non insegnante e per l'attribuzione degli assegni ai ricercatori sono adottati in anticipo in modo da rendere effettiva la copertura alla data delle rispettive disponibilità.

Titolo XII - Disposizioni finali

Art. 97 (*Commissione di verifica e di coordinamento*). Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario le funzioni attribuite a tale organismo sono esercitate, in via provvisoria, da una commissione costituita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e composta di quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, nonché da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Tale Commissione, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, seguirà altresì l'applicazione della presente legge, presentando ogni proposta ritenuta utile per la migliore realizzazione dei fini che la legge predetta si propone, ed indicando al Ministro stesso le linee di provvedimenti da predisporre ai fini del coordinamento, con le disposizioni di detta legge, di tutte le norme legislative ed aventi valore di legge in materia di istruzione universitaria che non siano abrogate dalla presente legge.

Ai fini della determinazione dei settori di studio e di ricerca relativi ai tipi di laurea e di diplomi rilasciati dalle università, prevista dall'articolo 80, sono costituiti presso la Commissione di cui al primo comma del presente articolo, comitati tecnici, dei quali fanno parte i rappresentanti di ciascun corso di laurea e di diploma esistente presso ogni università. Tali comitati hanno il compito di riferire al Consiglio stesso in ordine al parere da esprimersi, ai fini ricordati, al Ministro della pubblica istruzione.

Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo si adottano le disposizioni contenute negli ultimi quattro commi dell'articolo 48 in quanto applicabili.

Ai soli fini del coordinamento di cui al secondo comma, la durata in carica della Commissione può essere prorogata, dal Ministro della pubblica istruzione, per non oltre un anno dalla scadenza stabilita.

Dalla data di costituzione della Commissione di cui al presente articolo è abrogato il secondo comma dell'art. 286 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1582.

La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione dalla data di costituzione della commissione di cui al presente articolo.

Art. 98 (*Applicazione della legge*). Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Tabella A - Ruolo organico e trattamento economico dei docenti universitari

a) Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo

ex Coeff. 580 - I classe di stipendio;
ex Coeff. 700 - II classe di stipendio
(dopo 3 anni di permanenza nella I classe);
ex Coeff. 800 - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe);
ex Coeff. 970 - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe);
ex Coeff. 1040 - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe).

b) Posti organici di docenti universitari di ruolo

dal 16 ottobre 1971	posti 6.000
dal 16 ottobre 1972	posti 8.000
dal 16 ottobre 1973	posti 10.000
dal 16 ottobre 1974	posti 13.000
dal 16 ottobre 1975	posti 17.000
dal 16 ottobre 1976	posti 22.000

Tabella B - Lauree e diplomi aventi valore legale (esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge)

Laurea in giurisprudenza.
Laurea in scienze politiche.
Diploma in statistica.
Laurea in scienze statistiche e demografiche.
Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
Laurea in scienze statistiche ed economiche.
Laurea in economia e commercio.
Laurea in scienze economiche e bancarie.
Laurea in scienze economiche.
Laurea in scienze bancarie e assicurative.
Diploma di magistero in economia e diritto.
Diploma di magistero in economia aziendale.
Laurea in lingue e letterature straniere.
Laurea in lettere.
Laurea in filosofia.
Laurea in lingue e letterature straniere moderne.
Laurea in lingue e letterature orientali.
Laurea in materie letterarie.
Laurea in pedagogia.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Laurea in medicina e chirurgia.
Laurea in chimica.
Laurea in chimica industriale.
Laurea in fisica.
Laurea in matematica.
Laurea in scienze dell'informazione.
Laurea in astronomia.
Laurea in scienze naturali.
Laurea in scienze biologiche.
Laurea in scienze geologiche.
Laurea in farmacia.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Diploma in farmacia.
Laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti).
Laurea in ingegneria elettronica.
Laurea in ingegneria navale e meccanica.

Laurea in ingegneria chimica.
Laurea in ingegneria aeronautica.
Laurea in ingegneria mineraria.
Laurea in ingegneria elettronica.
Laurea in ingegneria meccanica.
Laurea in ingegneria nucleare.
Laurea in ingegneria aerospaziale.
Laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione ter-
ritoriale.
Laurea in architettura.
Laurea in scienze agrarie.
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
Laurea in scienze forestali.
Laurea in medicina veterinaria.
Laurea in scienze della produzione animale.
Laurea in geografia.
Laurea in tecnologie industriali.
Laurea in sociologia.
Laurea in scienze economiche e sociali.
Laurea in economia aziendale.
Laurea in economia politica.
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
Laurea in storia.
Laurea in urbanistica.
Laurea in lingue e civiltà orientali.
Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale.
Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.
Laurea in discipline nautiche.
Laurea in scienze economiche marittime.
Laurea in educazione fisica.